



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza**

Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n.4753/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 12.11.2024 da:

Parte_1

(C.F.: *C.F._1*)

nato a Vicenza il 30/10/1960 , residente in via Monte Venda 1194/1 in VO' (PD) – cf

: *CodiceFiscale_2* e difeso dall'avv. BACCHI VITALIANO

(C.F.: *C.F._3*) e dall'avv. con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Parma

attore opponente

CONTRO

Controparte_1 ,

(C.F.: *C.F._4*)

nato a Castegnaro (VI) il 02.02.1945, residente in Strada Statale Pasubio 31, 36030

Costabissara (VI), CF: *C.F._4* , rappresentato e difeso dall'avv.

ANDREA ZUFFELLATO (CF: *C.F._5*) e con domicilio eletto

presso l'indirizzo pec del difensore *Email_1* (Studio Legale in Corso Palladio 42, 36100 Vicenza)

convenuto opposto

in punto: opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni delle parti:

CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE

“ contrariis reiectis, accertarsi la condizione di socio del ricorrente Parte_2 e rilevarsi ex art. 37 cpc difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito dal ricorrente in monitorio in dipendenza della clausola compromissoria devolutiva in arbitri di ogni controversia fra i soci della società siccome stabilita dall'articolo 34) dell'atto costitutivo della società di capitali di cui le parti del presente processo sono entrambi soci. In osservanza dell'articolo 187 cpc terzo comma ed in considerazione della sollevata pregiudiziale questione di giurisdizione disponga conseguentemente il giudice rimessione delle parti al collegio per la decisione della causa senza bisogno della assunzione di mezzi di prova affinché la causa sia decisa con pronuncia che accerti il difetto di giurisdizione e dichiarare inammissibile ed improcedibile la domandata tutela monitoria contestualmente revocando il decreto proposto e ciò sine mora per la illegittima statuizione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto concessa inaudita altera parte e con elusa omessa colpevole dichiarazione in clare loqui e lealtà nel processo della personale condizione societaria del socio ricorrente e della contestuale clausola compromissoria regolante il contenzioso societario fra i soci. Sentenza con previsione di spese legali rifuse e lite temeraria ex art. 96 cpc con liquidazione ufficioso di somma equitativamente determinata a carico dell'opponente per avere taciuto in ricorso la previsione contrattuale statutaria di clausola compromissoria devolutiva della lite in arbitri risultante da atti societari e scritture contabili e ciò con l'effetto riprovevole di artificiosa pletorica inutile moltiplicazione extra ordinem del contenzioso giudiziario.”

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO OPPOSTO:

Nel merito

- confermare, in tutte le sue parti, il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, in ogni caso, accertare e dichiarare che Parte_1 è tenuto a pagare / restituire, in favore di Controparte_1, in base alla scrittura privata del 01.12.2012, la residua somma di € 32.000,00 in linea capitale, oltre interessi legali dal 01.12.2015 al 14.10.2024 (data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) e oltre agli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 cc dal 14.10.2024 al saldo;
- per l'effetto, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte sia in quanto generiche e infondate in fatto ed in diritto e prive di qualsivoglia giustificazione fattuale e giuridica sia in quanto esorbitanti la competenza / giurisdizione di questo giudicante;
- con rifusione di spese e compensi di lite.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.)**

Con l'atto di citazione in epigrafe indicato Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo che gli imponeva di pagare a Controparte_1 la somma di € 32.000,00 oltre interessi dal 2.12.2015 e spese.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1 aveva esposto che:

- in data 01.12.2012 aveva elargito a Parte_1 un prestito monetario personale dell'importo complessivo di € 35.000,00, come da scrittura privata (Doc. 01) nella quale era espressamente convenuto che il sig. Parte_1 restituisse tale somma entro e non oltre il 01.12.20215;
- per confermare il proprio impegno al saldo Parte_1 aveva successivamente consegnato a CP_1 un assegno bancario del corrispondente complessivo importo dovuto, pari ad € 35.000,00 (Doc. 02);
- alla scadenza pattuita Parte_1 non aveva provveduto alla restituzione e solo successivamente, molti anni dopo, aveva pagato un acconto di euro 1.000,00 in data 03.09.2020 e uno di euro 2.000,00 in data 26.02.2022, così per complessivi € 3.000,00, per cui, essendo risultata vana la diffida inviata dal proprio legale in data 8.7.2024, si rendeva necessaria la procedura monitoria.

L'attore opponente Parte_1 esponeva:

che Controparte_1 era socio occulto della società GMF srl con sede in Campiglia dei Berici avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di grandi marche di vini francesi, come risultava dalla scrittura integrativa del giorno 25 marzo (doc.4);
che l'atto costitutivo di GMF srl è munito di clausola compromissoria (art. 34) devolutiva a giudizio arbitrale di qualsiasi controversia fra i soci

- che in data 1 dicembre 2012 *fra i soci* CP_1 e Parte_1 *era stato stipulato un contratto di finanziamento col quale il socio* CP_1 *aveva mutuato al socio* Parte_1 *opponente la somma di euro 35 mila a titolo di finanziamento in conto societario per finanziarie il piano di risanamento aziendale predisposto dall'amministratore della società dr.* CP_2 *come interamente a carico del socio* Parte_1 *in funzione di una trasformazione societaria escludente la partecipazione dei soci originarie e la contestuale concentrazione delle quote societarie in capo al socio* Parte_1 ;

- che “ *l'obbligazione restitutoria avente fonte nel nominato contratto di finanziamento azionato dall'opposto è stata soddisfatta dal* Parte_1 *con due pagamenti parziali in acconto e per la residua parte con atti estintivi di obbligazione in luogo e surroga del diretto obbligato il socio* CP_1 , *oltre che con liberazione da*

obbligazioni aventi fonte in fideiussioni sottoscritte dal socio CP_1 per i debiti societari ed altre operazioni di finanziamento e liquidazione di prova contabile ex articolo 2809 e segg. cc con deposito delle scritture contabili aziendali”

Tutto ciò premesso, l'attore opponente formulava le seguenti conclusioni:

“ contrariis reiectis, accertarsi la condizione di socio del ricorrente CP_1 [...] iuxta acta societatis e rilevarsi ex art. 37 cpc difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito dal ricorrente in monitorio in dipendenza della clausola compromissoria devolutiva in arbitri di ogni controversia fra i soci della società siccome stabilita dall'articolo 34) dell'atto costitutivo della società di capitali di cui le parti del presente processo sono entrambi soci.

In osservanza dell'articolo 187 cpc terzo comma ed in considerazione della sollevata pregiudiziale questione di giurisdizione disponga conseguentemente il giudice rimessione delle parti al collegio per la decisione della causa senza bisogno della assunzione di mezzi di prova affinché la causa sia decisa con pronuncia che accerti il difetto di giurisdizione e dichiarì inammissibile ed improcedibile la domandata tutela monitoria contestualmente revocando il decreto proposto e ciò sine mora per la illegittima statuizione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto concessa inaudita altera parte e con elusa omessa colpevole dichiarazione in clare loqui e lealtà nel processo della personale condizione societaria del socio ricorrente e della contestuale clausola compromissoria regolante il contenzioso societario fra i soci.

Sentenza con previsione di spese legali rifuse e lite temeraria ex art. 96 cpc con liquidazione ufficiosa di somma equitativamente determinata a carico dell'opponente per avere taciuto in ricorso la previsione contrattuale statutaria di clausola compromissoria devolutiva della lite in arbitri risultante da atti societari e scritture contabili e ciò con l'effetto riprovevole di artificiosa pletorica inutile moltiplicazione extra ordinem del contenzioso giudiziario.”

Il convenuto, costituitosi, replicava che la somma era stata prestata dal CP_1 al Parte_1 per “far fronte ai propri bisogni” e non per asserite e imprecisate questioni attinenti alla necessità di finanziamento della società GMF Srl.

Negava che la somma elargita in favore del Parte_1 fosse riconducibile ad un non meglio precisato contratto di finanziamento “in conto societario”, in proprio e/o per interposta persona, volto a “risanare il piano di risanamento aziendale” .

Negava come non vere e comunque non provate le circostanze addotte dall'attore opponente, ossia: che il CP_1 fosse/sia socio occulto di tale GMF Srl, che quale socio fosse debitore della GMF Srl, che conseguentemente si sia impegnato ad un finanziamento soci per risanare la società, che a ciò abbia provveduto per interposta persona ossia a mezzo del Parte_1 (con il prestito elargito) così che il Parte_1 ad oggi non risulterebbe più debitore del CP_1 ; che il credito del CP_1 sarebbe stato soddisfatto sia a seguito del pagamento dei due acconti (peraltro riconosciuti dal CP_1 in sede monitoria e detratti dal dovuto) sia mediante il pagamento da parte del Parte_1 di un debito altrui, ossia del CP_1 , e ciò mediante il compimento di “atti estintivi di obbligazione in luogo e surroga del diretto obbligato il socio CP_1 ,

oltre che con liberazione da obbligazioni aventi fonte in fideiussioni". Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.

Parte attrice opponente non depositava le memorie ex art. 171 ter cpc e alla prima udienza le parti chiedevano fissarsi l'udienza di remissione in decisione.

La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2026.

A fronte delle chiare risultanze degli atti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, parte attrice opponente non ha formulato istanze istruttorie se non quella contenuta nell'atto di citazione : *“ Per la sola teorica ipotesi di prosecuzione del processo in rito ordinario indica specificamente i mezzi di prova di cui intende valersi, chiedendo fin d'ora ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui fatti e le circostanze capitolate nella premessa di questo atto, da intendersi qui di seguito ritrascritti nella sola parte fattuale preceduti dalla locuzione: "E' vero che?"*.

Trattasi di istanza inammissibile sia perché formulata in modo ipotetico sia per il carattere generico e confuso della narrativa dell'atto di citazione, che non si presta ad una capitolazione istruttoria. La documentazione prodotta dall'attore opponente consiste nell'atto costitutivo 26.3.2010 della società Controparte_3 ad opera di due fiduciarie (Società "FIDUCIARIA EMILIANA S.P.A." e "FIDUCIARIA FELSINEA SRL"(doc.3), in una scrittura privata in data 25.3.2010 da cui risulta che Parte_1 si impegna nel caso di richiesta di CP_1 a trasferirgli il 10% della propria intestazione fiduciaria dell'85% in FIDUCIARIA EMILIANA SPA (doc.4); missive di corrispondenza con una banca in relazione ad una fideiussione prestata da CP_1 in favore di GMF SRL.

Tali documenti provano che vi erano significativi rapporti tra CP_1 e le società facenti riferimento a Parte_1 ma non tolgono valore al prestito documentato dalla scrittura privata del 1.12.2012, nella quale Parte_1 sottoscrive la dichiarazione che la somma di euro 35.000,00 gli viene corrisposta per sue necessità , con impegno alla restituzione entro il 1.12.2015 (doc. 1 conv.). Vi è inoltre l'assegno bancario in favore di CP_1 sottoscritto dal Parte_1 in data 1.12 2015 (doc.2), costituente ulteriore ricognizione di debito e promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., e i due bonifici effettuati in favore di CP_1 nel 2020 e 2022, dei quali il convenuto ha già tenuto conto nel ricorso per decreto ingiuntivo riducendo la somma dovuta ad euro 32.000,00.

D'altra parte lo stesso attore opponente riconosce di essere stato gravato da una *“obbligazione restitutoria”* (cfr. conclusioni sopra riportate) pur affermando di averla estinta mediante i pagamenti parziali (come visto già detratti dal dovuto) e con altri mezzi, (*“l'obbligazione restitutoria avente fonte nel nominato contratto di finanziamento azionato dall'opposto è stata soddisfatta dal Parte_1 con due pagamenti parziali in acconto e per la residua parte con atti con atti estintivi di obbligazione in luogo e surroga del diretto obbligato il socio CP_1 , oltre che con liberazione da obbligazioni aventi fonte in fideiussioni sottoscritte dal socio CP_1*

per i debiti societari ed altre operazioni di finanziamento e liquidazione di prova contabile ex articolo 2809 e segg. cc con deposito delle scritture contabili aziendali”) mezzi dei quali, però, non ha fornito prova. Infatti il doc. 7, missiva indirizzata da *Parte_1* a Volksbank in cui propone lo “scarico totale fideiussione *CP_1*” non può costituire in sé atto estintivo dell’ obbligazione restitutoria di cui al contratto di mutuo del 1.12.2012, atteso che il fideiussore è mero garante e trattasi di obbligazioni del tutto eterogenee e scollegate tra loro .

In conclusione l’opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto opposto. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, pur non ravvisandosi gli estremi della lite temeraria, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:

- 1) rigetta l’opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n.1679/2024;
- 2) condanna l’attore opponente a rifondere al convenuto opposto le spese di lite, liquidate in euro 7616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.

Così deciso in Vicenza il 7.2.2026

Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti